

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE delle commissioni consiliari e dei gruppi

Adottato il 18/07/2000 con deliberazione consiliare n. 40

Modificato il 08/06/2001 con deliberazione consiliare n. 36

Modificato all'art. 35, co. 7, il 04/06/2002 con deliberazione consiliare n. 21

Modificato all'art. 54, co. 2-bis, il 08/07/2002 con deliberazione consiliare n. 49

Modificato all'art. 42, co. 1, il 20/11/2003 con deliberazione consiliare n. 70

Capo I°

Disposizioni generali convocazione e presidenza della sedute e del consiglio

Art. 1

Riferimento Statutario

1. Il presente Regolamento è adottato in esecuzione dell'art. 33, comma 5 e dell'articolo 39, comma 1,2 e 3 dello Statuto della Provincia.
2. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio provinciale di Foggia, della Conferenza dei Capigruppo, delle Commissioni consiliari permanenti, dei gruppi consiliari e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio secondo le disposizioni del D. Lgs. 267/2000 e dello Statuto della Provincia.
3. Copia del regolamento è consegnata ai singoli Consiglieri provinciali nella seduta di insediamento insieme con lo Statuto e il testo unico degli enti locali. Una copia di questi testi deve essere a disposizione dei Consiglieri nella sala del Consiglio durante la seduta.
4. Nel presente regolamento il termine "presidente", non seguito da alcuna specificazione, è riferito al presidente del consiglio.

Art. 2

Seduta d'insediamento

1. La prima seduta del Consiglio Provinciale dopo le elezioni è convocata dal Presidente della Provincia nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
2. Il Presidente della Provincia convoca e presiede la prima seduta del Consiglio Provinciale per la convalida degli eletti e fino alla elezione del Presidente del Consiglio Provinciale.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente della Provincia le sedute sono presiedute dal Consigliere anziano.

Art. 3

Convalida degli eletti

1. L'assemblea, su proposta del Presidente della Provincia, procede alla convalida degli eletti, a norma del capo II del titolo III del T.U. 267/2000.
2. Qualora il testo da sottoporre al Consiglio proponga di non convalidare l'elezione di un eletto, questi deve essere preventivamente sentito dal Presidente della Provincia prima dell'iscrizione della proposta di deliberazione all'ordine del giorno del Consiglio.

Art. 4

Presidenza del Consiglio Provinciale Convocazione sedute

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio è composto dal Presidente del Consiglio Provinciale, che lo convoca e lo presiede, e dai due Vice Presidenti.
2. Dopo la convalida degli eletti il Consiglio elegge il Presidente e i due Vice Presidenti del Consiglio.
3. L'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio Provinciale avviene a votazione separata e a scrutinio segreto con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati per il Presidente e per ognuno dei Vice Presidenti.
Qualora non sia raggiunta neanche nella seconda votazione la maggioranza dei 2/3, si procede alla terza votazione. E' eletto Presidente il consigliere che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti; sono eletti Vice Presidenti i due consiglieri che abbiano ottenuto il maggior numero dei voti in una unica votazione nel rispetto delle rappresentanze
4. Il Presidente del Consiglio Provinciale, appena eletto, assume la presidenza del Consiglio.
5. Dopo la convalida degli eletti e l'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio, il Presidente della Provincia illustra il programma di governo cui fa seguito il dibattito.
6. Il Presidente del Consiglio Provinciale è tenuto a convocare il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda 1/5 dei Consiglieri, inserendo nell'ordine del giorno le questioni richieste.
7. I Vice Presidenti svolgono funzioni sostitutive per periodi mensili predeterminati e alternativamente.

8. In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio Provinciale e dei Vice Presidenti il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano.

Art. 5

Poteri del Presidente del Consiglio Provinciale

1. Il Presidente del Consiglio esercita tutte le attribuzioni a lui affidate dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Tutela le prerogative e assicura l'esercizio dei diritti dei consiglieri. Mantiene i rapporti con i gruppi consiliari ed esamina le questioni sottoposte dai Consiglieri.
3. Assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai Consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.
4. Convoca e presiede il Consiglio; apre e chiude la seduta; giudica la ricevibilità dei testi presentati per l'esame del Consiglio; concede la parola; pone e precisa i termini delle proposte da discutere e da votare; annuncia i risultati delle votazioni; assicura l'ordine delle sedute e la regolarità delle discussioni; può sospendere e sciogliere la seduta; può ordinare che sia espulso dall'aula il Consigliere che, benché richiamato due volte, continui a violare il Regolamento; può ordinare che sia espulso chiunque del pubblico disturbi lo svolgimento della seduta.
5. Può chiedere al Presidente della Provincia, agli uffici della Provincia e agli Enti da essa dipendenti atti, informazioni, pareri e relazioni sulle attività dell'Amministrazione, che devono essergli tempestivamente forniti.
6. Sovrintende al funzionamento degli uffici del Consiglio e dei suoi organi.
7. Autorizza le missioni per la partecipazione dei Consiglieri a convegni, manifestazioni, studi inerenti la carica istituzionale.
8. Mantiene rapporti con il Presidente della Provincia al fine di assicurare il buon funzionamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari; in particolare lo consulta prima di fissare le convocazioni del Consiglio.
9. Al Presidente del Consiglio sono inviati gli ordini del giorno della Giunta provinciale e copia degli atti deliberativi da essa approvati, copia dei provvedimenti assunti dagli organi di controllo e l'elenco mensile delle determinazioni dirigenziali.

Art. 6

Ufficio Presidenza del Consiglio Risorse Finanziarie, Personale e Locali

1. Nel Bilancio della Provincia è previsto un fondo annuale per consentire lo svolgimento delle attività istituzionali del Consiglio. La quantificazione del fondo è determinata

d'intesa tra il Presidente e il Presidente della Provincia in sede di predisposizione del Bilancio di previsione, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

2. Una quota del fondo di cui al precedente comma può essere utilizzata per far fronte alle seguenti spese:
 - a. partecipazione alle attività delle Associazioni delle Autonomie locali;
 - b. partecipazione dei Consiglieri a convegni, manifestazioni, studi inerenti la carica istituzionale;
 - c. patrocinio di iniziative di particolare rilevanza ed interesse per il Consiglio;
 - d. rapporti con altri Consigli provinciali e Consigli comunali della provincia;
 - e. pubblicizzazione dei lavori del Consiglio;
 - f. organizzazione di eventuali Consigli fuori sede;
 - g. spese per la stampa di materiale, pubblicizzazione e rimborsi ai relatori in occasione di manifestazioni o convegni organizzati dalla Presidenza del Consiglio, purché connessi alle finalità dell'Ente;
 - h. acquisto di quotidiani, periodici, libri, materiale informatico e altre pubblicazioni di interesse per l'attività istituzionale;
 - i. acquisto di agende e cartelle;
3. Acquisto di eventuali arredi ed attrezzature per la sede della Presidenza del Consiglio.
4. Le somme sono gestite dal Dirigente dell'Ufficio Affari Generali su richiesta del Presidente. Per le spese di cui al comma 2 lettere c), e), f), g) e comma 3), quando i relativi importi siano superiori a Euro 1.000, nonché per eventuali altre spese non recante nel presente comma, la richiesta da parte del Presidente dovrà essere fatta sentito l'Ufficio di Presidenza.

Art. 7

Personale

1. Gli uffici di supporto alle attività del Consiglio e dei suoi organi sono costituiti ed organizzati nel rispetto del principio dell'autonomia organizzativa del Consiglio e di quanto previsto dallo Statuto. I criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvati dal Consiglio, prevedono le modalità di costituzione di detti uffici.

Art. 8

Locali

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio ed il Presidente della Provincia, di norma ad inizio di legislatura, si accordano sulla sistemazione logistica degli organi istituzionali del Consiglio.

I locali individuati vengono assegnati alla Presidenza del Consiglio, che ne ha la disponibilità e ne regola l'uso.

Art. 9

Segretario delle adunanze

1. Le funzioni di segretario del Consiglio sono svolte dal Segretario Generale della Provincia, o chi ne fa le veci, tiene nota dei Consiglieri presenti a ciascuna seduta e degli assenti, nonché delle giustificazioni da questi ultimi eventualmente pervenute, rende il parere sugli emendamenti presentati, nonché sui quesiti posti dal Presidente.
2. Su invito del Presidente del Consiglio Provinciale fa l'appello nominale dei Consiglieri; procede alla lettura del processo verbale della seduta precedente; accerta insieme con il Presidente del Consiglio Provinciale il risultato di ogni votazione; annota le astensioni e redige il processo verbale.
3. Il Segretario Generale è coadiuvato dal Vice Segretario Generale o da altro dirigente della Provincia.
4. In caso di assenza del Segretario Generale assume le sue funzioni il Vice Segretario Generale.
5. In caso di temporanea assenza o impedimento del Segretario generale o di chi lo sostituisce funge da Segretario un Consigliere designato dal Presidente.

Art. 10

Convocazione del Consiglio

1. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora in cui avverrà la seduta, nonché l'ordine del giorno delle questioni da trattare.
2. Esso è comunicato a tutti i Consiglieri, a mezzo di plico raccomandato o di telegramma o tramite il messo provinciale, almeno tre giorni prima della seduta, salva la facoltà del Presidente del Consiglio Provinciale di abbreviare il suddetto termine fino a ventiquattro ore per motivi di particolare urgenza.
3. L'avviso di convocazione è comunicato al Prefetto, alla stampa, alle organizzazioni sociali, politiche e sindacali ed è pubblicato all'Albo Pretorio Provinciale.
4. I Consiglieri che non possono intervenire alla seduta devono darne comunicazione al Presidente del Consiglio Provinciale. In tal caso l'assenza si considera giustificata e se ne dà atto a verbale.
5. Contestualmente alla spedizione degli avvisi di convocazione, sono depositati presso la Segreteria Generale (Affari Generali) i verbali della seduta precedente e le proposte

di deliberazione debitamente istruite che preventivamente vengono date in copia ai Gruppi Consiliari.

Art. 11

Ordine del giorno e calendario dei lavori

1. L'ordine del giorno è predisposto dal Presidente del Consiglio sulla base dell'accordo raggiunto, degli argomenti richiesti dalla Giunta nonché di quelli di cui ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari, statutarie e di legge.
2. All'ordine del giorno dei lavori sono iscritti l'approvazione dei verbali della seduta precedente, le comunicazioni, le interrogazioni e le mozioni.
3. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni vengono iscritte secondo l'ordine di presentazione, salvo quelle che il Presidente, sentito il Presidente della Provincia, ritenga non attinenti alle competenze della Provincia e che pertanto verranno restituite al proponente con la relativa motivazione scritta.
4. Nessuna proposta può essere sottoposta all'esame ed approvazione del Consiglio se non risultano compiute le formalità di cui al successivo art. 9. Fanno eccezione gli ordini del giorno che, previo assenso del Presidente e dei Capigruppo, possono essere trattati nella stessa seduta in cui vengono presentati.
5. Ogni proposta di deliberazione deve avere il parere obbligatorio da parte delle Commissioni Consiliari.
6. Le mozioni di sfiducia al Presidente della Provincia, al Presidente del Consiglio provinciale e agli Assessori diventano efficaci se ottengono la maggioranza assoluta dei Consiglieri aventi diritto. Esse hanno la precedenza assoluta rispetto a qualsiasi altra deliberazione e sono, in ogni caso iscritte all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio, da tenersi entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione.
7. Il Presidente del Consiglio Provinciale convoca la Conferenza dei Capigruppo, cui partecipa di diritto il Presidente della Provincia, alla quale comunica l'elenco delle proposte di deliberazione che lo stesso intende dibattere prioritariamente e per concordare, alla luce di quello, la priorità di trattazione degli altri oggetti pervenuti e l'eventuale necessità di contingentare i tempi del dibattito.

Art. 12

Deposito e consultazione degli atti

1. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno, sono depositati presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio almeno due giorni (non festivi) prima dell'adunanza in cui è

prevista la relativa trattazione, salvo i casi d'urgenza in cui il deposito dovrà essere effettuato almeno 24 ore prima dell'ora prevista per l'inizio della seduta.

2. Delle proposte di deliberazione che non vengono trasmesse alle Commissioni consiliari e delle mozioni va consegnata copia a ciascun Capogruppo. Le proposte, subito dopo la loro inclusione nell'ordine dei lavori della seduta nella quale dovranno essere trattate; le mozioni al momento della loro iscrizione all'ordine del giorno.
3. I Consiglieri hanno diritto di prendere visione, durante le ore d'ufficio, di tali atti, nonché di tutti i documenti necessari affinché l'argomento possa essere compiutamente esaminato.
4. Per l'effettivo esercizio delle loro funzioni i Consiglieri hanno inoltre diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dalla Provincia e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere sollecitamente tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato.

Capo II°

Disciplina delle sedute Consiliari

Art. 13

Sedute pubbliche

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche eccettuati i casi in cui sia altrimenti stabilito con decisione motivata del Presidente del Consiglio Provinciale o del Consiglio assunta a maggioranza.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti persone.
3. Sono adottate comunque in seduta pubblica le deliberazioni riguardanti la nomina delle cariche pubbliche e delle commissioni o rappresentanze in genere di spettanza del Consiglio.

Art. 14

Registrazione delle sedute - Conservazione delle registrazioni

1. Lo svolgimento delle sedute pubbliche è registrato su supporti magnetici, informatici ovvero audiovisivi.
2. Le registrazioni vengono trattenute dal Servizio Affari Generali per cinque anni e quindi depositate presso l'archivio della Provincia.

3. Dopo dieci anni le registrazioni sono assegnate alla speciale sezione dell'archivio storico della Provincia.
4. Le sedute pubbliche, previa esplicita autorizzazione del Presidente del Consiglio, possono essere radioteleregistrate e trasmesse.

Art. 15

Settore riservato al Consiglio

1. Nessuna persona estranea può, salvo espressa decisione del Consiglio, accedere, durante le sedute, alla parte dell'aula riservata al Consiglio.
2. Oltre al Segretario Generale ed agli addetti ai servizi, potrà, a seconda delle esigenze comunicate dal Presidente del Consiglio Provinciale, essere ammessa la presenza di dirigenti e funzionari provinciali.
3. Una parte dell'aula è riservata ai rappresentanti della stampa.

Art. 16

Disciplina del pubblico

1. Le persone che, nella parte riservata al pubblico, assistono alle sedute del Consiglio che non siano segrete, devono essere inermi, mantenere un contegno corretto, rimanere in silenzio, astenersi da ogni segno di approvazione o disapprovazione.
2. Il Presidente del Consiglio Provinciale può ordinare, dopo opportuni ammonimenti, l'espulsione dall'aula di chiunque non si attenga alle disposizioni di cui al precedente comma.

Art. 17

Ordine delle sedute

1. Il Presidente del Consiglio Provinciale sovrintende alla disciplina delle sedute.
2. Qualora sorga tumulto nel Consiglio il Presidente del Consiglio Provinciale sospende ogni discussione.
3. Se il tumulto continua, il Presidente del Consiglio Provinciale sospende temporaneamente la seduta. Nei casi più gravi ne decide l'aggiornamento.
4. La forza pubblica non può entrare nell'emiciclo del Consiglio se non su richiesta del Presidente del Consiglio Provinciale e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Capo III°
Svolgimento delle sedute

Art. 18

Numero legale - Apertura sedute - Seduta di seconda convocazione - Scrutatori

1. Il Presidente del Consiglio Provinciale dichiara aperta la seduta non appena raggiunto il numero legale che viene accertato mediante appello nominale fatto dal Segretario Generale: occorre la presenza di almeno 16 componenti, ivi compreso il Presidente della Provincia.
2. Qualora, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, non risulti il numero legale, il Presidente del Consiglio dichiara la seduta deserta e ne fa dare atto a verbale nel quale devono essere elencati gli intervenuti.
3. E di seconda convocazione la seduta che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza del numero legale. Essa ha luogo in altro giorno ed è valida se intervengono almeno un terzo dei componenti il consesso. Nel computo del numero dei componenti necessari per la validità delle sedute non si considera il Presidente della Provincia.
4. Il Consiglio può sospendere e aggiornare la seduta ad altra data. L'aggiornamento va comunicato per iscritto ai Consiglieri assenti.
5. Ai Consiglieri intervenuti spetta l'indennità di presenza anche in caso di seduta dichiarata deserta.
6. Aperta la seduta il Presidente designa, tra i presenti, tre Consiglieri alla funzione di scrutatori per l'assistenza nelle votazioni sia palesi che segrete.
7. La minoranza ha diritto di essere rappresentata.

Art. 19

Intervento di terzi

1. Per decisione del Presidente del Consiglio o su proposta di tre Consiglieri o di un Capogruppo, accolta dal Consiglio, possono essere ammessi ad illustrare oggetti iscritti all'ordine del giorno consulenti o esperti, o i rappresentanti della Provincia in aziende, istituzioni, enti, associazioni e società.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti può richiedere al Presidente prima della seduta che uno o più Revisori prendano la parola su singoli oggetti per dare comunicazioni o per fornire spiegazioni inerenti alla attività del Collegio.

3. Qualora lo richieda il Presidente della Provincia, o su proposta di 1/3 dei Consiglieri, accolta dal Consiglio, il Collegio dei Revisori dei conti presenta relazioni e documenti al Consiglio, illustrandone pubblicamente il contenuto.
4. Le relazioni sono depositate con gli oggetti iscritti all'ordine del giorno nei tempi stabiliti dal comma 1 dell'art. 9, del Regolamento.
5. Il Difensore Civico illustra al Consiglio la relazione annuale; può altresì illustrare al Consiglio altre relazioni, su richiesta del Presidente, o su proposta di un terzo dei Consiglieri accolta dal Consiglio.

Art. 20

Processi verbali

1. I verbali delle precedenti sedute, preventivamente inviate in copia ai Gruppi, si intendono approvati se non vi sono osservazioni o proposte di rettifiche prima dello svolgimento dell'ordine del giorno.
2. Occorrendo la votazione, questa ha luogo per alzata di mano.
3. Sul processo verbale la parola è concessa solo a chi intenda proporvi una rettifica, chiarire o correggere il proprio pensiero o per fatto personale.
4. Ogni eventuale modifica è sottoposta a votazione ed inserita a verbale nella seduta in corso e, a cura del Segretario Generale, sarà fatta apposita annotazione nell'originale del verbale rettificato.
5. Delle sedute viene redatto anche resoconto integrale a cura della Segreteria.

Capo IV°

Funzione istruttoria, discussione, votazione delle proposte di deliberazione

Art. 21

Funzioni istruttorie ed esame delle Commissioni Consiliari permanenti

1. Il Consiglio può affidare alle Commissioni l'istruttoria di determinate questioni, di detta assegnazione viene data comunicazione ai Capigruppo consiliari. Nell'ambito dei settori di competenza, il Presidente può chiedere alle Commissioni consiliari l'istruttoria e l'approfondimento di argomenti utili all'attività del Consiglio.
2. Spetta alle Commissioni consiliari permanenti, nell'ambito dei settori di competenza, esprimere il proprio parere sulle proposte di deliberazione presentate al Consiglio fatta eccezione per le delibere di nomina di membri del Consiglio e per quelle relative alla presa d'atto di dimissioni, surrogazioni, nonché per tutte quelle delibere per le quali il

Presidente, acquisito il parere favorevole unanime della Conferenza dei Capigruppo, riterrà non necessario il parere delle Commissioni consiliari.

3. Le proposte di delibere per le quali occorre che venga acquisito il parere della Commissione, vengono fatte pervenire da parte dei proponenti al Presidente il quale provvede ad assegnarle alle Commissioni competenti.
4. Le Commissioni, valutata la proposta ed eventuali emendamenti presentati da parte dei Commissari o da parte di altri Consiglieri, esprimono il proprio parere entro venti giorni dalla trasmissione della proposta, salvo che il Presidente della Provincia non assegni un termine maggiore o, in casi di urgenza, un termine minore.
5. Più commissioni possono riunirsi congiuntamente per l'esame di deliberazioni che attengono alla competenza delle Commissioni stesse.
6. Trascorso il termine di cui al comma 4 senza che la Commissione abbia espresso il parere, il Consiglio Provinciale può prescindere dallo stesso parere.
7. Nel periodo di tempo intercorrente tra la trasmissione della proposta e l'esame della Commissione la proposta è a disposizione di tutti i Consiglieri presso la Segreteria Generale.
8. Il parere della Commissione è espresso a maggioranza o all'unanimità.
9. La Giunta, con decisione motivata, può sottoporre direttamente al Consiglio le proposte, salva la facoltà del Consiglio di deferirne l'esame alle commissioni competenti.

Art. 22

Svolgimento della seduta

1. Il Consiglio non può deliberare sopra argomenti che non siano all'ordine del giorno, tuttavia può discutere e votare su mozioni che interessino questioni di particolare urgenza e gravità sempre che tutti i Consiglieri assegnati alla Provincia di Foggia siano presenti.
2. La trattazione degli oggetti avviene secondo l'ordine del giorno. Se la Conferenza dei Capigruppo abbia deciso un diverso ordine, il Presidente del Consiglio Provinciale propone in aula la trattazione degli oggetti secondo tale decisione. Le proposte del Presidente del Consiglio Provinciale si intendono accolte se non vi sono obiezioni.
3. La seduta del Consiglio si articola nel modo seguente:
 - a. dapprima il Presidente della Provincia può dare comunicazioni, sulle quali un dibattito può aprirsi salvo diverso avviso del Consiglio, che decide sentito un Consigliere a favore ed uno contro;
 - b. seguono le interrogazioni;

- c. quindi viene data risposta alle interrogazioni;
 - d. si esaminano poi le proposte di deliberazione, le mozioni e gli altri oggetti, con le priorità indicate nell'avviso di convocazione.
4. Il Presidente del Consiglio Provinciale può sempre proporre al Consiglio che l'ordine del giorno sia mutato e la proposta, se la maggioranza dei Consiglieri non si opponga, si ritiene accettata.
 5. La modifica dell'ordine del giorno può essere richiesta anche dal Presidente della Provincia o da un Capogruppo, e in questo caso è sottoposta al voto del Consiglio che delibera a maggioranza dei votanti. In merito può parlare, oltre al relatore proponente la modifica e al Presidente della Provincia, un solo Consigliere che vi si opponga.
 6. L'inizio di ogni seduta del Consiglio Provinciale viene dedicato per non più di un'ora alle comunicazioni del Presidente della Provincia e alle interrogazioni. La discussione delle interrogazioni può essere posposta o soppressa solo con il consenso dei Consiglieri firmatari.

Art. 23

Esame proposte di deliberazioni

1. Il Presidente della Provincia, l'Assessore al ramo o il Presidente della Commissione competente riferiscono intorno all'argomento in discussione illustrandolo.
2. L'argomento può essere anche illustrato a mezzo di relazione scritta distribuita ai Consiglieri prima della seduta.
3. Le relazioni della Giunta ai bilanci di previsione e ai conti consuntivi ed ogni altra proposta che, per la sua particolare complessità, merita un attento esame preventivo dovranno essere consegnati ad ogni Consigliere non meno di cinque giorni prima della seduta.

Art. 24

Ordine della discussione

1. I Consiglieri che intendono parlare su un oggetto all'ordine del giorno devono farne richiesta al Presidente del Consiglio Provinciale il quale accorda la parola secondo l'ordine di prenotazione.
2. È consentito lo scambio di turno fra Consiglieri.
3. Tutti gli interventi vengono svolti, in piedi, dal proprio banco dirigendo la parola al Consiglio.
4. Il Presidente del Consiglio Provinciale richiama chiunque disturbi o interloquisca senza aver chiesto ed ottenuto la parola ovvero pronunci parole scorrette, ingiuriose ed

indecorose, o continui a parlare dopo che il Presidente del Consiglio Provinciale gli abbia tolto la parola. In quest'ultimo caso il Presidente del Consiglio Provinciale invita il Segretario Generale a non verbalizzare.

5. Il Presidente del Consiglio Provinciale può sospendere o sciogliere la seduta se i membri richiamati all'ordine continuano a disturbare i lavori dell'assemblea.

Art. 25

Dibattiti a carattere non deliberativo

1. Un Gruppo Consiliare, per il tramite del proprio Capogruppo, può proporre che, previa inserzione dell'oggetto all'ordine del giorno del Consiglio, con le modalità di cui all'art. 17, comma quarto, il Consiglio dibatta su fatti che interessano la comunità provinciale, ancorché il dibattito non dia luogo a formale deliberazione.
2. Il Consiglio può discutere su fatti che interessano la comunità provinciale, ancorché sopravvenuti all'invio dell'ordine del giorno, purché non dia luogo a deliberazione.
3. Il dibattito, di cui al precedente comma, può essere promosso da un Capogruppo, che ne informa il Presidente del Consiglio Provinciale, dopo l'invio dell'ordine del giorno ma comunque prima dell'inizio della seduta.
4. Il Consiglio decide, sentito il proponente e un Consigliere che si opponga alla proposta.
5. Nei casi disciplinati dal comma 1 e dal comma 2, ogni Consigliere può intervenire per un tempo massimo di dieci minuti, e il tempo massimo impiegato da ciascun Gruppo Consiliare non può eccedere i venti minuti.
6. É ammessa la presentazione di ordini del giorno che esprimano l'opinione del Consiglio e non impegnino il bilancio della Provincia né modifichino le disposizioni vigenti.

Art. 26

Presentazione delle proposte

1. Le proposte di deliberazione di iniziativa della Giunta o dei Consiglieri sono illustrate dal proponente, o sono date per lette se il Consiglio Provinciale lo consente.
2. Il testo in discussione è quello presentato dal proponente. Tuttavia, qualora una Commissione Consiliare abbia espresso all'unanimità parere favorevole ad uno o più emendamenti, e la proposta rechi i previsti pareri tecnici e di legittimità, e il presentatore della proposta non si opponga, il testo in discussione è quello che risulta dall'emendamento o dagli emendamenti.

Art. 27

Disciplina della discussione e contingentamento delle discussioni

1. Le discussioni sono di norma contingentate.
2. Le proposte di contingentamento sul bilancio preventivo e consuntivo e sui programmi generali sono concordate dalla Conferenza dei Capigruppo. In caso di disaccordo, la proposta del Presidente del Consiglio Provinciale è sottoposta al Consiglio Provinciale, che decide sentiti un Consigliere a favore ed uno contrario.
3. Nessun Consigliere può parlare più di una volta sullo stesso argomento, esclusa la replica sulle mozioni o sulle interrogazioni, la dichiarazione di voto ed i richiami al Regolamento o all'ordine del giorno.
4. Gli interventi dei Consiglieri, dei membri della Giunta e del Presidente della Provincia non possono superare i dieci minuti salvo le altre limitazioni temporali previste dal presente Regolamento.
5. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in disamina.
6. A nessuno è consentito di interrompere chi parla tranne che al Presidente del Consiglio Provinciale per un richiamo al Regolamento.

Art. 28

Durata degli interventi

1. Ciascun Consigliere può intervenire una volta per complessivi 15 minuti su ogni argomento posto all'ordine del giorno.
2. Ogni altro intervento per motivi procedurali, quali la mozione d'ordine, il fatto personale o la richiesta di inversione dell'ordine del giorno, non può superare il limite di 5 minuti.
3. È fatto salvo il disposto dell'art. 48, comma 3.

Art. 29

Mozioni d'ordine

1. È mozione d'ordine, proponibile in qualsiasi momento della seduta, il richiamo alla legge, allo Statuto e al Regolamento ovvero il rilievo circa il modo e l'ordine con il quale è stata posta la questione in discussione o s'intende procedere alla votazione.
2. Le mozioni d'ordine hanno precedenza sulle questioni principali.
3. Su di esse non potranno parlare, dopo la proposta, che un oratore contro e uno in favore e per non più di cinque minuti ciascuno.
4. Se il Consiglio è chiamato a decidere sulla mozione, la votazione ha luogo per alzata di mano.

Art. 30

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere intaccato o censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni diverse da quelle espresse.
2. Chi chiede la parola a questo titolo deve indicare con esattezza in che cosa consista il fatto personale ed in merito decide il Presidente del Consiglio Provinciale.
3. Se il Consigliere insiste nella richiesta anche dopo la pronuncia negativa del Presidente del Consiglio Provinciale decide il Consiglio, senza discussione, con votazione per alzata di mano.
4. Potrà rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che risultino responsabili dell'incidente.
5. Gli interventi di questi ultimi non possono durare più di dieci minuti; anche il Consigliere che ha ottenuto la parola per fatto personale può usufruire del limite massimo di dieci minuti.
6. Nel caso in cui un Consigliere sia accusato, nel corso di una seduta, di fatti che ledano la sua onorabilità, questi può chiedere al Presidente del Consiglio Provinciale che il Consiglio nomini una commissione la quale giudichi la fondatezza dell'accusa.
7. Il Consiglio decide con votazione a scrutinio segreto.

Art. 31

Eccezioni pregiudiziali

1. Sono eccezioni pregiudiziali quelle tendenti ad escludere o rinviare la discussione di un determinato argomento. Tali eccezioni possono essere proposte in qualsiasi momento della discussione, in presenza di elementi nuovi insorti durante la discussione stessa.
2. Dette eccezioni sono poste alle decisioni del Consiglio ed in merito potrà interloquire, per non più di cinque minuti, un Consigliere contrario.

Art. 32

Emendamenti

In deroga, durante la discussione ciascun Consigliere o membro della Giunta può presentare per iscritto, depositandoli sul banco della Presidenza, emendamenti alle proposte di deliberazione, qualora essi, non comportando aumento della spesa o una diminuzione delle entrate, siano preordinati a rettifiche formali del testo o a modificazioni non sostanziali dello stesso.

Art. 33

Ordini del Giorno

1. Ciascun Consigliere ha facoltà di presentare ordini del giorno su di un determinato argomento prima che se ne chiuda la discussione. Tali ordini del giorno possono essere illustrati dal proponente per non più di dieci minuti e vengono posti in votazione subito dopo la chiusura della discussione stessa secondo l'ordine della loro presentazione.
2. Ordini del giorno possono essere presentati anche dopo la chiusura della discussione generale, ma senza diritto di svolgimento da parte del proponente. In questi casi vengono messi in votazione prima di deliberare sull'argomento.
3. Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, ordini del giorno o emendamenti contrastanti con deliberazioni già adottate dal Consiglio nella stessa seduta.
4. Gli ordini del giorno e gli emendamenti sono formulati o per iscritto o in forma verbale.
5. Il Presidente del Consiglio Provinciale ha facoltà di negare l'accettazione o lo svolgimento di ordini del giorno o emendamenti che siano formulati con frasi offensive o siano relativi ad argomenti estranei all'oggetto della discussione.
6. Se il Consigliere insiste ed il Presidente del Consiglio Provinciale ritenga opportuno consultare il Consiglio questo decide senza discussione per alzata di mano.
7. Tale procedura si applica anche alla presentazione di interrogazioni e mozioni.

Art. 34

Chiusura della discussione

1. Quando sull'argomento in discussione non vi siano altri Consiglieri iscritti a parlare, il Presidente del Consiglio Provinciale dichiara chiusa la discussione stessa.
2. A chiusura della discussione é data facoltà di parlare al Presidente della Provincia, all'Assessore competente, agli eventuali relatori delle Commissioni, e, nel caso di proposte o di mozioni, al Consigliere proponente.

Capo V°

Dichiarazioni di voto – votazioni

Art. 35

Dichiarazioni di voto e votazioni

1. Dichiarata chiusa la discussione non può essere concessa la parola che per dichiarazioni di voto.

2. Il tempo concesso per queste dichiarazioni non può superare i 5 minuti.
3. terminate le dichiarazioni di voto si passa alla discussione ed alla votazione degli emendamenti che si propongono.
4. Quando siano proposti emendamenti, la loro votazione procede a cominciare da quelli soppressivi, seguono i modificativi, poi gli aggiuntivi. I singoli emendamenti sono discussi secondo l'ordine dell'inciso cui si riferiscono.
5. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso; parimenti avviene per gli emendamenti proposti dai Consiglieri rispetto a quelli proposti dalle Commissioni.
6. Sulle votazioni di articoli, capitoli, voci e parti può essere concessa la parola solo per dichiarazioni di voto e per non più di cinque minuti.
7. La votazione si fa sul complesso della proposta. Ciascun Consigliere può però chiedere la votazione per singoli articoli o capitoli, o voci o parti. Esaurite le votazioni separate, si procede alla votazione sul complesso della proposta eccettuate le parti non approvate.

Art. 36

Correzioni di forma e rettifiche

1. Prima della votazione di una proposta, un Assessore o un Consigliere può rappresentare l'opportunità di apportarvi correzioni di forma, nonché richiamare l'attenzione sopra quegli emendamenti, già approvati, che appaiono in tutto o in parte inconciliabili con disposizioni del provvedimento e proporre le necessarie modificazioni. Il Consiglio, sentito il proponente e l'autore dell'emendamento, delibera.
2. Tutti gli interventi previsti in questo articolo non possono eccedere i cinque minuti.

Art. 37

Forma delle votazioni

1. L'espressione del voto è di norma palese e si effettua per alzata di mano, soggetta a controprova.
2. Alla votazione per appello nominale si procede solo nel caso previsto dalla legge, dal Regolamento o che venga esplicitamente richiesta da almeno 5 Consiglieri con domanda anche verbale da presentarsi al termine della discussione e prima di procedere alla votazione.
3. Debbono essere prese a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone e quelle altre per le quali la legge espressamente prescrive questa forma di votazione.

4. Nelle votazioni, i Consiglieri che si astengono dal voto sono computati ai fini della determinazione del numero necessario a rendere legale la seduta ma non nel numero dei votanti.
5. Il Segretario Generale tiene conto delle astensioni.
6. Il Presidente del Consiglio Provinciale con l'assistenza degli scrutatori accerta il risultato della votazione e lo proclama; il Segretario Generale ne prende nota.

Art. 38

Ordine delle votazioni

1. L'ordine delle votazioni delle proposte di deliberazione é il seguente:
 - a. la questione pregiudiziale;
 - b. la richiesta di sospensione;
 - c. la richiesta di votazione per parti;
 - d. gli ordini del giorno afferenti alla proposta in votazione;
 - e. gli emendamenti nel seguente ordine: soppressivi, modificativi, aggiuntivi;
 - f. la proposta principale.
2. É facoltà del Presidente del Consiglio Provinciale derogare all'ordine di votazione degli ordini del giorno e degli emendamenti, qualora ciò si riveli utile per la chiarezza della votazione.
3. É altresì facoltà del Presidente del Consiglio Provinciale dichiarare l'inammissibilità di emendamenti che per effetto di precedenti votazioni non abbiano più significato.

Art. 39

Votazione per appello nominale

1. Nel caso in cui si voti per appello nominale, il Presidente del Consiglio Provinciale indica il significato del "SI" e del "NO" ed estrae a sorte il nome di un Consigliere.
2. L'appello nominale incomincia da questo nome e continua, in ordine alfabetico, fino alla fine per riprendere con il primo nome sin o al nominativo estratto.

Art. 40

Votazione per scrutinio segreto

1. La votazione per scrutinio segreto si effettua per mezzo di schede sulle quali i Consiglieri indicheranno "SI" o "NO", ovvero il nome o i nomi da votare.
2. Il Presidente del Consiglio Provinciale fa consegnare a ciascun Consigliere una scheda e rende noto il numero massimo delle indicazioni da inserire e le modalità della

votazione, indi ordina l'appello e ciascun Consigliere si reca al banco per depositare la scheda nell'urna.

3. Le votazioni segrete avvengono per schede, che possono essere predisposte sulla base delle candidature pervenute.
4. Ogni qualvolta la legge o lo Statuto prevedano una riserva di posti per le minoranze l'elezione o la designazione avvengono per liste contrapposte di candidati, indicati nella scheda.
5. Terminata la votazione gli scrutatori ed il Segretario Generale procedono allo spoglio delle schede comunicando poi il risultato al Presidente del Consiglio Provinciale.
6. Le indicazioni che fossero state eventualmente inserite oltre il numero consentito, devono ritenersi nulle.
7. Nell'ipotesi di irregolarità, e segnatamente se il numero dei voti risultasse superiore al numero dei votanti, il Presidente del Consiglio Provinciale annulla la votazione e ne indice una nuova.

Art. 41

Presentazione di curriculum

1. Ogni qualvolta Il Consiglio o un organo diverso della Provincia debba eleggere o designare una persona, le candidature sono corredate da un curriculum, che viene depositato presso la Segreteria Generale almeno cinque giorni prima della data nella quale la nomina deve aver luogo.
2. Il comma 1 non si applica quando i candidati siano Consiglieri o Assessori Provinciali.

Art. 42

Divieto di interventi durante la votazione e proclamazione dell'esito

1. Iniziata la votazione non é concessa la parola ad alcuno sino alla proclamazione del voto, salvo per un richiamo alle disposizioni di Regolamento in materia di espressione del voto.
2. Terminata la votazione il Presidente del Consiglio ne riconosce l'esito e lo proclama.

Art. 43

Approvazione delle proposte

1. Salvo nei casi espressamente previsti dalla legge o dal Regolamento, nei quali si richiedono speciali maggioranze ovvero particolari forme e modalità di votazione, ogni proposta s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

2. In caso di parità di voti la proposta non è approvata né respinta e può essere ripresentata alla seduta successiva.
3. Il ballottaggio è consentito soltanto nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento provinciale.

Art. 44

Maggioranza dei votanti

Per maggioranza dei votanti si intende la metà più uno di coloro che prendono parte alla votazione. Qualora i votanti siano in numero dispari, la maggioranza è data dal numero intero immediatamente superiore alla metà.

Art. 45

Computo degli astenuti

Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e quelle nulle si computano insieme a quelle valide ai fini della validità della seduta e non della votazione.

Art. 46

Esito delle votazioni

Terminate le votazioni, il Presidente del Consiglio Provinciale, con l'assistenza degli scrutatori, ne riconosce e ne proclama l'esito, indicando distintamente il numero dei presenti, dei voti favorevoli, e il numero dei Consiglieri contrari e degli astenuti. Annuncia, se del caso, i nomi delle persone elette o designate.

Capo VI°

Indirizzo, controllo, procedure speciali

Art. 47

Diritto di proposta - Interrogazioni – Mozioni

I Consiglieri possono presentare proposte di deliberazioni, interrogazioni e mozioni su argomenti che concernino l'attività della Provincia, o che interessino comunque la vita culturale, politica, economica, sociale e civile della Provincia.

Art. 48

Interrogazione

1. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Presidente della Provincia per sapere se un determinato fatto sia vero, o una determinata circostanza sussista o meno ovvero se abbia avuto notizie in ordine ad una determinata questione e se tale informazione sia esatta o se abbia assunto una decisione in merito ad un determinato affare o comunque per ottenere informazioni sull'attività dell'Amministrazione Provinciale.
2. L'interrogazione deve essere formulata per iscritto in modo chiaro e conciso. Il Presidente della Provincia e gli Assessori da lui delegati rispondono entro 20 giorni alle interrogazioni presentate. Se il Consigliere non richiede espressamente che la risposta sia iscritta all'ordine del giorno del Consiglio, può essere data risposta scritta.
3. L'interrogazione può essere effettuata anche durante la seduta; in tal caso il Presidente della Provincia o l'Assessore delegato per materia possono dare risposta immediata alla interrogazione presentata durante la seduta se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario, ne prendono atto, riservandosi di dare risposta. L'interrogazione viene iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva.
4. Le dichiarazioni del Presidente della Provincia e della Giunta possono dar luogo a replica dell'interrogante se si ritiene soddisfatto o meno. Il tempo destinato a tale replica non può eccedere i cinque minuti.

Art. 49

Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta tendente a promuovere un giudizio sulla condotta o azione del Presidente della Provincia o della Giunta o di un singolo Assessore, oppure a fissare i criteri da seguire nella trattazione di un determinato argomento. Può consistere anche nella richiesta di un dibattito politico-amministrativo su argomenti connessi a compiti della Provincia al fine di pervenire a decisioni su di essi.
2. Le mozioni devono essere presentate per iscritto almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza del Consiglio. Quando la mozione viene presentata nel corso di una seduta del Consiglio il Presidente del Consiglio, senza far luogo a discussione immediata su di essa, ne fa prendere atto a verbale assicurando che la stessa sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella di presentazione, comunque dopo il predetto termine di 10 giorni.
3. Le mozioni comportano l'adozione di un voto deliberativo a conclusione del dibattito. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti che vengono discussi e votati.

Art. 50

Istanze e petizioni

1. Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto le istanze, le petizioni e le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio Provinciale sono depositate presso la Segreteria dal primo sottoscrittore.
2. Le sottoscrizioni, corredate dal nome, dal cognome, dall'indirizzo e dagli estremi di un documento di identità dei sottoscrittori, devono recare la firma autenticata.
3. Il Segretario Generale esamina l'autenticità delle sottoscrizioni, anche con analisi a campione, e comunica al Presidente della Provincia l'esito dell'esame entro quindici giorni per gli adempimenti successivi.
4. Le istanze, le petizioni e le proposte di deliberazione prodotte ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Provinciale vengono sottoposte all'esame del Consiglio se sottoscritte da almeno 1000 cittadini o avanzate da almeno 3 Consigli comunali della Capitanata o dalla competente Commissione Consiliare permanente, se sottoscritte da un numero inferiore di cittadini o di Consigli Comunali, non oltre 30 giorni dalla data di protocollo.
5. Ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 4 dello Statuto Provinciale l'organo provinciale competente ha l'obbligo di pronunciarsi sull'istanza, sulla petizione o sulla proposta di deliberazione, dichiarandone preventivamente l'ammissibilità o meno.
6. Quando la richiesta sia giudicata ammissibile, l'organo competente può rigettarla o accoglierla indicando, in questo caso, tempi e procedure per l'adozione dei successivi atti per l'attuazione degli interventi di cui all'oggetto di che trattasi.
7. Gli interventi di cui al precedente comma vanno comunque promossi entro un anno dalla data in cui l'istanza, petizione o proposta è stata presentata.
8. Il Presidente del Consiglio provvede a rendere la risposta non oltre 15 giorni dopo il ricevimento del parere della Commissione ovvero della decisione del Consiglio Provinciale, e a trasmetterla al Segretario Generale perché la pubblichi all'Albo Pretorio per 10 giorni e la trasmetta al primo firmatario della petizione stessa.

Art. 51

Presentazione degli indirizzi di governo

1. Il Presidente della Provincia presenta al Consiglio, entro trenta giorni dall'insediamento dello stesso, il documento contenente gli indirizzi di governo, preventivamente messo a disposizione dei Consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta.
2. I gruppi consiliari, nei cinque giorni successivi, possono far pervenire al Presidente della Provincia indicazioni, emendamenti o integrazioni che sono raccolti dal Presidente della Provincia ed eventualmente utilizzati per la stesura del documento

definitivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio entro quindici giorni dalla presentazione del documento preliminare.

3. Copia del documento programmatico definitivo è inviata ai Consiglieri provinciali almeno tre giorni prima della seduta del Consiglio.
4. Nel dibattito sul documento programmatico, i termini di cui all'art. 25 sono raddoppiati.
5. Il documento è approvato se ottiene la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati.

Art. 52

Informazione

1. I Consiglieri Provinciali per l'esercizio del proprio mandato, hanno diritto di ottenere gratuitamente copia dei provvedimenti del Presidente della Provincia, della Giunta, del Consiglio e dei Dirigenti.
2. I Consiglieri, al fine di ottenere notizie ed informazioni utili all'espletamento del loro mandato, hanno accesso agli Uffici della Provincia e possono prendere conoscenza di tutti gli atti d'ufficio con esclusione di quelli per i quali la segretezza sia imposta specificamente dalla legge, ovvero sia stata stabilito dagli organi politici dai quali dipendono gli uffici con specifici provvedimenti motivati in relazione ad esigenze di tutela dei diritti personali dei cittadini o di mantenimento della riservatezza necessaria per il buon risultato della pratica cui si riferiscono.
3. Al fine di quanto previsto al 1° comma gli interessati dovranno presentare richiesta scritta al Presidente del Consiglio Provinciale.

Capo VII°

Commissioni permanenti e speciali

Art. 53

Commissioni Consiliari permanenti

1. Ai sensi dell'art. 42 dello Statuto sono costituite le seguenti Commissioni Consiliari permanenti:

I. Affari Generali (Affari Generali, Statuto e regolamenti, Affari legali, Appalti e contratti vari, partecipazione ad enti, iniziative istituzionali, circondari, partecipazione e accesso, referendum, Difensore Civico, legislazione statale e regionale di interesse provinciale, Rapporti con gli EE.LL.);

La stessa commissione consiliare attribuisce alle singole commissioni eventuali nuove competenze derivanti dalle leggi nazionali o regionali;

II-Bilancio e patrimonio: (programmazione finanziaria, bilancio, acquisizione delle risorse finanziarie, patrimonio, demanio, tributi, economato);

III-Lavori Pubblici: (viabilità provinciale, edilizia provinciale, lavori pubblici, progetti e direzioni lavori, appalti e contratti del settore, programmi e progetti speciali, urbanistica, manutenzione immobili);

IV-Ambiente: (tutela e monitoraggio ambientale, tutela della flora e della fauna, ricerca e sperimentazione, scarichi, rifiuti solidi e smaltimento, difesa e riqualificazione delle coste e delle isole, parchi);

V-Attività produttive ed economiche, servizi: (sviluppo sostenibile, programmazione negoziata, interventi economici, artigianato, commercio, industria, terziario, turismo);

VI-Attività sociali, culturali e pubblica istruzione: (attività di promozione culturale, università, scuole, cultura e beni culturali, servizi sociosanitari, Biblioteca Provinciale, strutture museografiche, politiche giovanili, politiche per l'immigrazione, tempo libero, sport);

VII-Programmazione: (Programmazione, statistica, pianificazione territoriale, politiche comunitarie, cooperazione internazionale, gemellaggi);

VIII-Agricoltura: (agricoltura, boschi e forestazione, montagna, caccia e pesca, polizia provinciale);

IX-Personale-Lavoro e Formazione professionale: (organizzazione e risorse umane, formazione ed orientamento professionale, politiche del lavoro, Centri territoriali per l'Impiego, politiche sindacali, informatizzazione);

X-Trasporti-Assetto territoriale: (trasporti, piano territoriale di coordinamento, protezione civile, assetto idrogeologico, difesa del territorio).

2. Le dieci Commissioni Consiliari permanenti sono composte da cinque Consiglieri Provinciali designati dai Gruppi e sono costituite con decreto del Presidente del Consiglio Provinciale, sentita la Conferenza dei Capigruppo.
3. **Ognuno dei trenta consiglieri farà parte almeno di una commissione consiliare permanente quale componente effettivo.**
4. Ogni Commissione può costituire, a sua volta, un comitato tecnico per problemi specifici, avvalendosi dell'apporto di Consiglieri provinciali anche di altre commissioni.
5. I Presidenti di due o più commissioni per esigenze particolari possono convocare in seduta congiunta le commissioni.
6. La designazione dei commissari da parte dei Capigruppo avviene all'inizio di ogni mandato amministrativo, entro dieci giorni dalla convalida della proclamazione degli eletti. Il conseguente provvedimento del Presidente del Consiglio Provinciale, istitutivo

delle Commissioni, è adottato entro dieci giorni dall'ultima designazione. In difetto di designazione da parte dei Capigruppo provvede il Presidente del Consiglio Provinciale.

7. La procedura di cui al precedente comma si applica anche alle sostituzioni dovute a dimissioni o ad altre cause.
8. Eventuali dimissioni sono presentate al Presidente del Consiglio Provinciale e diventano irrevocabili con la nomina del successore.
9. Il Presidente della Provincia, gli Assessori e i Capigruppo Consiliari possono partecipare ai lavori delle Commissioni delle quali non sono componenti effettivi senza diritto di voto. I Capigruppo Consiliari possono altresì delegare uno dei Consiglieri appartenente al proprio Gruppo.

Art. 54

Competenze delle Commissioni permanenti

1. Le Commissioni Consiliari permanenti di cui all'art. 42 dello Statuto hanno funzione referente ai fini di una più approfondita e specifica trattazione degli affari di competenza del Consiglio, sia per l'attività di indirizzo e controllo che per quella decisionale di esso.
2. A tali effetti, esse svolgono funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposta e specificatamente:
 - a. esprimono pareri sulle proposte di deliberazioni consiliari di iniziativa della Giunta, dei Consiglieri Provinciali e sulle petizioni popolari;
 - b. chiedono al Presidente del Consiglio Provinciale l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Provinciale di proprie comunicazioni e proposte sulle materie di propria competenza;
 - c. svolgono indagini conoscitive e consultazioni su deliberazioni e altri affari del Consiglio Provinciale che ne stabilisce le modalità e le eventuali spese;
 - d. relazionano al Consiglio circa l'andamento ed i problemi specifici riguardanti enti, consorzi ed altre forme associative provinciali;
 - e. approfondiscono, anche di loro iniziativa, lo studio sui problemi di interesse generale e specifico della Provincia e dell'Amministrazione Provinciale.

Art. 55

Funzionamento delle Commissioni Provinciali

1. Il Presidente del Consiglio Provinciale procede alla convocazione delle Commissioni per l'insediamento.

2. Ciascuna Commissione elegge, nella prima seduta, il Presidente e il Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza.
3. La Commissione è convocata dal Presidente. L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, deve pervenire ai Commissari e ai Capigruppo in tempo utile. Per ragioni d'urgenza la Commissione può essere anche convocata a mezzo telegramma o a mezzo telefono.
4. Le sedute delle Commissioni sono valide quando sia presente almeno la metà dei componenti.
5. Le funzioni di Segretario vengono svolte dal Dirigente del Settore che può nominare un suo delegato.
6. Il Segretario provvede alla trasmissione degli inviti di convocazione; redige i verbali delle sedute e cura l'archivio degli atti della Commissione.
7. I verbali con i pareri sugli atti esaminati dalle Commissioni vengono trasmessi per competenza al Consiglio Provinciale, alla Giunta Provinciale e ai dirigenti per le determinazioni finali.
8. Il carico di lavoro derivante dalla funzione di segretario si aggiunge al carico ordinario di lavoro del dipendente e viene considerato, ai fini dell'incentivo alla produttività, progetto costante annuale.
9. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche quando non si tratti di questioni concernenti persone o la Commissione non deliberi espressamente, anche durante una seduta pubblica, di passare a seduta segreta, su domanda motivata di uno dei commissari.
10. Delle sedute sono redatti i verbali sommari che, sottoscritti dal Presidente e dal segretario, vengono inviati ai Gruppi Consiliari.

Art. 56

Attività delle Commissioni Provinciali

1. Il Presidente della Commissione può invitare alla seduta, ove si presenti la necessità, dipendenti della Provincia, rappresentanti di istituti o enti esterni alla Provincia, associazioni, amministratori, presidenti di enti a partecipazione provinciale, rappresentanti provinciali in enti o istituti, per chiarimenti connessi all'oggetto della discussione ovvero i firmatari di istanze, petizioni e proposte di delibera di iniziativa popolare.
2. Le Commissioni hanno facoltà di convocare periodicamente i rappresentanti nominati dalla Provincia negli enti a partecipazione provinciale, ognuna per le proprie materie, al fine di esaminare l'attività svolta alla luce degli indirizzi della Provincia.

3. Il calendario dei lavori e le sue eventuali modifiche saranno sempre comunicati preventivamente al Presidente del Consiglio Provinciale e della Provincia e ai Capigruppo. Così pure il verbale della seduta dovrà indicare i nominativi dei commissari e degli eventuali esperti intervenuti, anche agli effetti dei conseguenti provvedimenti di amministrazione attiva. Analoga comunicazione verrà anche data agli Assessori Provinciali relativamente agli argomenti di loro competenza.
4. Le Commissioni si riuniscono di regola con frequenza settimanale.
5. Il Presidente della Provincia, i Capigruppo Consiliari attraverso la Conferenza dei Capigruppo e i Presidenti delle Commissioni possono indicativamente stabilire e coordinare un calendario unico dei lavori e le priorità degli argomenti da trattare.

Art. 57

Richieste di pareri di altre Commissioni

1. Nel caso di proposta riguardante materie di competenza di più Commissioni o nel caso di dubbia competenza, il Presidente della Provincia rimette la proposta alla Commissione di competenza prevalente o a più Commissioni e può anche promuovere la riunione congiunta di più Commissioni.
2. Ciascuna Commissione, prima di procedere all'esame di questioni e proposte ad essa attribuite, potrà chiedere il parere di altra Commissione. In ogni caso il parere delle Commissioni deve essere espresso nel termine di 20 giorni alla Segreteria Generale per l'inserimento all'ordine del giorno del Consiglio.

Art. 58

Lavori e nomina Relatori

1. Se non si è raggiunta l'unanimità, i pareri scritti ed orali sono presentati in aula da ogni membro che vorrà esprimere la sua posizione.
2. Le proposte sulle quali le Commissioni hanno espresso parere unanime sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Provinciale in un apposito elenco. Il Presidente del Consiglio Provinciale ne dà lettura e vengono senz'altro votate se non vi sono richieste di intervento.

Art. 59

Commissioni Consiliari speciali

1. Oltre alle commissioni di cui all'50 il Consiglio Provinciale, con apposita deliberazione che ne stabilisce la regolamentazione e la durata, può costituire Commissioni Consiliari speciali per l'esame di particolari questioni e problemi.

2. In tali Commissioni è assicurata la rappresentanza di tutte le minoranze, nonché, per quanto possibile, la proporzionalità rispetto alla rappresentanza di ciascun Gruppo Consiliare

Art. 60

Commissione di Controllo e di Garanzia

1. La commissione consiliare di controllo e di garanzia, prevista dall'art. 43 dello Statuto, ha il compito di valutare , con verifiche semestrali, la congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti in sede di attuazione dei programmi e di altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico; di verificare l'attività del Presidente dell'Amministrazione provinciale nel suo complesso e dei singoli assessori attraverso l'esame delle delibere adottate e degli atti amministrativi emanati; di assicurare la garanzia, secondo le disposizioni di legge e di statuto, dei diritti dei consiglieri per l'espletamento del mandato popolare.
2. La commissione di controllo e di garanzia è nominata con delibera di Consiglio provinciale entro novanta giorni successivi dall'insediamento del Consiglio e comunque entro i trenta giorni dall'insediamento del Consiglio e comunque entro i trenta giorni successivi alla approvazione del Programma del Presidente dell'Amministrazione provinciale.
3. Ogni gruppo presente in Consiglio provinciale ha il diritto di essere rappresentato in Commissione da un suo componente.
4. Ogni componente ha una rappresentanza proporzionale al gruppo di appartenenza.
5. Ogni capogruppo comunica, su richiesta del Presidente del Consiglio il nominativo del proprio gruppo in seno alla Commissione.
6. Il Presidente della Commissione spetta alla minoranza ed è eletto dal Consiglio provinciale con voto palese per alzata di mano; i Consiglieri che non intendano votare il nominativo proposto devono astenersi.
7. Il Presidente convoca la Commissione di propria iniziativa o su richiesta di un componente della Commissione iscrivendo all'ordine del giorno l'iniziativa o le richieste di controllo.
8. Possono richiedere la convocazione della Commissione anche un capogruppo o tre Consiglieri.
9. L'iniziativa e le richieste di controllo da iscrivere all'ordine del giorno della Commissione devono specificare in modo puntuale i profili dell'attività amministrativa in relazione ai quali si intende attivare il controllo.

10. Il segretario della Commissione, nominato dal Segretario generale tra i funzionari della Provincia, invia le convocazioni, redige i verbali delle sedute, reperisce la documentazione e custodisce tutti gli atti della Commissione.

Capo VIII°

Indennità

Art. 61

Gettone di presenza e indennità di funzione

1. I Consiglieri hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute di consiglio e delle commissioni alle quali partecipano dietro formale convocazione o in sostituzione di un componente effettivo.
2. I Consiglieri possono chiedere la trasformazione del gettone in indennità di funzione; la misura del gettone e della indennità è stabilita nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
3. L'indennità di funzione viene decurtata dell'importo corrispondente a quello del gettone di presenza, in caso di mancata partecipazione, non giustificata, alle sedute del consiglio e delle commissioni di cui si fa parte.
4. Ai fini del presente articolo sono cause giustificative:
 - a. l'assenza per malattia del consigliere, o di un familiare convivente minore di età o disabile;
 - b. l'assenza per gravidanza durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro;
 - c. l'assenza fino ad un massimo di 5 giorni l'anno, per gravi motivi personali o familiari.
5. Il consigliere, al fine di evitare la decurtazione dell'indennità è tenuto a presentare al presidente del consiglio idonea certificazione relativamente alle assenze di cui alle lettere a) e b) del comma precedente. Per le assenze di cui alla lettera c) è ammessa anche l'autocertificazione.
6. La richiesta è trasmessa all'Ufficio finanziario che provvede all'attribuzione della indennità con decorrenza dalla data di acquisizione al protocollo.

Art. 62

Spese di viaggio

1. Al Presidente della Provincia, al Vice Presidente della Provincia, agli Assessori e ai Consiglieri Provinciali formalmente e specificatamente delegati dal Presidente del Consiglio Provinciale che, per ragioni del loro mandato, si rechino sia in località della

provincia e sia fuori del territorio provinciale, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché l'indennità di missione prevista dalle leggi vigenti.

2. Ai Consiglieri Provinciali non residenti nel capoluogo provinciale spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per raggiungere la sede dell'Ente al fine di partecipare alle riunioni del Consiglio, delle Commissioni Consiliari permanenti, delle altre Commissioni provinciali previste per legge e per l'espletamento del mandato e della Giunta se richiesti dal Presidente della Provincia.
3. Le missioni relative alla partecipazione a congressi, convegni, seminari ed altre manifestazioni che comportano una quota di iscrizione e che hanno carattere straordinario devono essere preventivamente autorizzate con provvedimento motivato dal Presidente del Consiglio

Art. 63

Liquidazione dei gettoni di presenza

1. Ai fini della liquidazione dei gettoni di presenza dovute per la partecipazione alle riunioni della Conferenza dei Capigruppo, delle Commissioni Consiliari permanenti e di quelle speciali previste dalla legge e dal Regolamento, i rispettivi Presidenti comunicheranno al settore Affari Generali le presenze entro il giorno 5 del mese successivo.
2. Entro lo stesso termine gli interessati faranno pervenire, sempre al settore Affari Generali, le rispettive richieste di rimborso delle spese di viaggio.

Capo IX°

Gruppi Consiliari

Art. 64

Gruppi Consiliari – composizione

1. Con riferimento all'art. 41 dello Statuto i Consiglieri Provinciali sono organizzati in Gruppi Consiliari corrispondenti alle liste in cui sono stati eletti. Il Consigliere candidato a Presidente della Provincia non eletto comunica al Presidente, subito dopo la convalida degli eletti, il Gruppo di cui intende far parte, scelto fra le liste che lo hanno sostenuto.
2. I Consiglieri eletti in due o più liste che hanno sostenuto uno stesso candidato alla Presidenza della Provincia possono costituire un Gruppo di coalizione. In tal caso,

entro cinque giorni dalla convalida degli eletti, essi comunicano congiuntamente per iscritto al Presidente tale decisione con relativa denominazione del Gruppo.

3. I Consiglieri che, nel corso del proprio mandato, dichiarino di non voler più appartenere al Gruppo corrispondente alla lista nella quale erano stati eletti, senza nel contempo aderire ad altro Gruppo, sono iscritti al Gruppo misto. Il Gruppo misto costituisce Gruppo ad ogni effetto di legge e di Regolamento, anche se composto da un solo consigliere. Nel Gruppo misto ciascun Consigliere è indicato con la propria qualificazione politica. I suddetti Consiglieri sono tenuti a comunicare al Presidente se intendono riconoscersi nella maggioranza o nelle minoranze.
4. La richiesta di passaggio da un Gruppo ad un altro deve sempre essere accettata dal Capogruppo del Gruppo cui si chiede di aderire, il quale ne dà comunicazione al Presidente.
5. Qualora i Consiglieri che dichiarino di non voler più appartenere al proprio Gruppo siano più di due possono costituire un nuovo Gruppo.
6. Di ogni modifica nella composizione dei Gruppi, così come di loro cambiamenti di denominazione ed eventuali costituzioni di nuovi Gruppi, nel corso del mandato amministrativo, è data comunicazione in forma scritta al Presidente per la conseguente presa d'atto.

Art. 65

Capigruppo Consiliari

1. All'atto dell'insediamento del Consiglio Provinciale le rappresentanze politiche si costituiscono in Gruppi corrispondenti nelle liste quali i singoli Consiglieri sono risultati eletti.
2. Costituiti i Gruppi Consiliari, per effetto dell'art. 33 dello Statuto, ciascuno di essi elegge nel proprio seno un Capogruppo dandone, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio Provinciale neoeletto, comunicazione all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale, prima della discussione sul programma di governo proposto dal neoeletto Presidente della Provincia, nonché al Segretario Generale.
3. In difetto della comunicazione di cui al precedente comma, è considerato Capogruppo, ad ogni effetto di legge o di Regolamento, il Consigliere più anziano del Gruppo stesso; più anziano è il Consigliere che ha riportato la cifra individuale più alta.
4. I gruppi designano un vice Capogruppo.
5. In difetto di accordo, la presidenza del Gruppo misto è assunta a turno, con cadenza trimestrale, dai componenti del Gruppo stesso, con priorità per il Consigliere più

anziano e successivamente in ordine alternato tra il Consigliere più giovane e più anziano per età.

6. I Capigruppo esercitano i compiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento.
7. Le delibere di Giunta e l'elenco mensile delle determinazioni dirigenziali devono essere comunicate tempestivamente ai Capigruppo unitamente ad un elenco dei relativi oggetti presso la segreteria dei Gruppi consiliari anche per via informatica. Ai Capigruppo va inoltre consegnata tempestivamente copia dell'ordine del giorno della Giunta.

Art. 66

Presa d'atto e comunicazione al Consiglio

Della costituzione e composizione dei vari Gruppi consiliari e delle eventuali successive modifiche, il Presidente prende formalmente atto e ne dà comunicazione al Consiglio, entro la prima riunione utile dello stesso.

Art. 67

Doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e ai lavori delle Commissioni di cui sono componenti per l'intera durata di svolgimento dei lavori.
2. Nello svolgimento delle sedute del Consiglio e delle Commissioni, i Consiglieri collaborano con i rispettivi Presidenti per l'ordinato svolgimento dei lavori ed evitano scrupolosamente ogni comportamento che possa ledere o limitare l'esercizio dei diritti degli altri Consiglieri.

Art. 68

Sede dei Gruppi Consiliari

1. I Gruppi Consiliari costituiti a norma dell'articolo 61 del Regolamento hanno sede presso la residenza della Provincia e sono dotati di propri locali e di segretari.
2. Per particolari riunioni ed incontri inerenti le loro attività e il cui svolgimento richiede adeguate attrezzature, i Gruppi possono avvalersi delle sale di riunioni presso la residenza provinciale ovvero presso le sedi circondariali.

Art. 69

Personale dei Gruppi Consiliari

1. Le esigenze funzionali dei Gruppi, per quanto concerne il personale, devono essere assicurate dall'Amministrazione secondo la qualifica funzionale corrispondente alle mansioni da espletare.
2. Ogni Gruppo Consiliare ha diritto ad un segretario. I Gruppi Consiliari composti da almeno 5 Consiglieri possono richiedere al massimo 2 Segretari.
3. L'assegnazione e la revoca ai Gruppi Consiliari dei segretari viene effettuata con lettera del Presidente del Consiglio e su richiesta del Capogruppo interessato il quale potrà indicarli tra il personale alle dipendenze dell'Ente in qualunque ufficio o servizio.
4. Il personale assegnato ai Gruppi, scelto fra il personale in servizio, mantiene il posto nella qualifica di appartenenza e viene distaccato presso il Gruppo richiedente.
5. Alla cessazione dell'incarico il personale già assegnato ai Gruppi torna a ricoprire il posto di appartenenza.
6. Nel periodo dell'incarico il personale assegnato ai Gruppi Consiliari, oltre a godere di tutti i diritti sanciti dalla normativa contrattuale e regolamentare, può partecipare, ai sensi delle vigenti norme, ai concorsi disposti dall'Amministrazione. In caso di nomina in uno dei posti messi a concorso, può rimanere ferma l'assegnazione presso i Gruppi Consiliari, sempre che non si verificano impedimenti per esigenze dell'Amministrazione.
7. Il personale assegnato ai Gruppi Consiliari, anche per quanto concerne il lavoro straordinario, è tenuto all'osservanza delle vigenti norme regolamentari.

Art. 70

Spese di funzionamento

1. Per l'esercizio delle loro funzioni ai Gruppi è assicurata, ai sensi di legge e tenuto conto della consistenza numerica dei Gruppi stessi, la disponibilità di locali, attrezzature e personale.
2. I Gruppi potranno altresì usufruire dei servizi di biblioteca, documentazione, raccolta leggi e decreti, rassegna stampa, servizi documentazione, informazioni e stampa dell'Amministrazione.
3. Alle spese di normale funzionamento dei Gruppi Consiliari, e più precisamente per quanto attiene: personale assegnato, uffici (luce, riscaldamento, pulizia locali), cancelleria, posta e telefoni, provvede l'Amministrazione con imputazione delle spesa all'apposito capitolo di bilancio.

4. Il fondo annuale previsto nel bilancio per il funzionamento del Consiglio e dei suoi organi comprende le risorse finanziarie per i Gruppi consiliari. Lo stanziamento è suddiviso sulla base di un importo uguale per ciascun Gruppo ed un importo in ragione del numero dei componenti di ogni Gruppo. Ai Gruppi di coalizione sono assegnate risorse ulteriori in proporzione al numero delle liste i cui Consiglieri hanno costituito il Gruppo di coalizione.
5. L'entità dello stanziamento può essere modificata nel corso dell'anno in relazione ad eventuali variazioni nella composizione dei Gruppi consiliari.
6. Sulla base dei criteri previsti nei commi precedenti l'Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Capigruppo, fissa l'entità delle somme da assegnare ai singoli Gruppi.
7. Le spese che ciascun Gruppo consiliare può effettuare con il fondo annuo previsto dal presente articolo, tenuto peraltro presente quanto previsto dal successivo comma 8, sono le seguenti:
 - a. spese di aggiornamento, studio e documentazione, acquisti di pubblicazioni, di riviste e di libri, che rivestano per il Gruppo interesse connesso all'espletamento del mandato, spese tipografiche ed editoriali relative ad attività del Gruppo, e, quando il Consigliere si trova fuori dalla sede della Provincia per l'espletamento del mandato amministrativo, le spese per la riproduzione di documenti e telefoniche;
 - b. spese per stampa di materiale, pubblicizzazione e rimborsi ai relatori in occasione di manifestazioni organizzate o promosse dal Gruppo, purché connesse a finalità dell'Ente.
 - c. affitto sale per convegni, riunioni, incontri di gruppo o promossi dallo stesso, sempre che siano connessi a finalità dell'Ente, qualora non siano disponibili sale in Provincia;
 - d. necrologi con riferimento a decessi di autorità e di persone che siano state, in vario modo, partecipi alla vita istituzionale dello Stato, della Regione Puglia, della Provincia o di altri enti pubblici locali;
 - e. spese per collaborazioni e consulenze professionali specifiche relative ad attività inerenti il lavoro del Gruppo;
 - f. spese varie, per il funzionamento del Gruppo comunque connesse al ruolo istituzionale del gruppo medesimo.
8. Le somme sono gestite dal Dirigente dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio sulla base delle richieste dei Capigruppo. Ogni Capogruppo può richiedere l'istituzione di una "piccola cassa" attingendo le somme per la costituzione della stessa dal fondo assegnato al Gruppo. Tali somme sono gestite direttamente dal personale del Gruppo

e non possono superare la giacenza di 300 Euro. Di ogni spesa il Capogruppo fornisce adeguata legale documentazione.

9. Su eventuali dubbi che dovessero sorgere circa l'utilizzo dei fondi da parte dei Gruppi o su richieste non specificatamente contemplate nel comma 5, si pronuncia l'Ufficio di Presidenza.

Art . 71

Conferenza dei Capigruppo

1. All'atto dell'insediamento del Consiglio Provinciale le rappresentanze politiche si costituiscono in Gruppi corrispondenti nelle liste quali i singoli Consiglieri sono risultati eletti.
2. La Conferenza dei Capigruppo è composta dal Presidente, che la convoca e la presiede, e dai Capigruppo consiliari. In caso di assenza, i Capigruppo possono farsi sostituire dal Vice Capogruppo o da altro Consigliere appartenente al Gruppo.
3. Le riunioni della Conferenza dei Capigruppo si svolgono di norma prima di ogni Consiglio, e vengono convocate per iscritto. In casi di particolare urgenza il Presidente può convocare la Conferenza dei Capigruppo anche in momenti diversi o nel corso della seduta del Consiglio, sospendendo la seduta stessa.
4. Alle riunioni della Conferenza dei Capigruppo è sempre invitato a partecipare il Presidente della Giunta o Assessore da lui delegato. Assistono le riunioni della Conferenza il Segretario generale, il Dirigente del Consiglio. Delle riunioni è steso un verbale informale, a cura della segreteria della Presidenza del Consiglio, in cui vengono riportate le decisioni adottate e, in sintesi, le eventuali dichiarazioni dei partecipanti.
5. Le sedute della Conferenza sono valide se sono presenti non meno della metà dei Capigruppo e quando questi rappresentino almeno la metà dei componenti il Consiglio, escluso il Presidente della Provincia. Nel caso non si raggiunga il numero legale, il Presidente ne dà atto a verbale e procede alla predisposizione dell'ordine dei lavori del Consiglio anche in assenza del parere della Conferenza dei Capigruppo.
6. La Conferenza dei Capigruppo si pronuncia su:
 - a. le questioni attinenti all'ordine dei lavori, alla programmazione ed al calendario delle sedute del Consiglio sulla base delle richieste del Presidente della Provincia e della Giunta ovvero dei Consiglieri, nonché del Difensore Civico, delle Commissioni permanenti, speciali e delle Consulte;
 - b. le questioni procedurali e di interpretazione delle norme del Regolamento;

- c. le comunicazioni da rivolgere al Consiglio Provinciale e le istanze che i Capigruppo possono rappresentare in merito alle esigenze dei rispettivi Gruppi;
 - d. l'esame di qualsiasi altra occorrenza straordinaria interessante la Provincia o di fatti e avvenimenti che comportino l'opportunità di un esame immediato e preventivo da parte delle rappresentanze politiche dell'Ente stesso.
7. Sulla programmazione dei lavori e sul calendario delle sedute del Consiglio, le decisioni assunte all'unanimità dalla Conferenza dei Capigruppo sono definitive. In caso di dissenso il Presidente del Consiglio Provinciale si rimette alla decisione del Consiglio.
 8. La Conferenza dei Capigruppo può essere convocata, su un ordine del giorno determinato, anche su richiesta di tanti Capigruppo quanti rappresentano almeno 1/5 dei Consiglieri Provinciali; in tal caso il Presidente del Consiglio Provinciale convoca la Conferenza dei Capigruppo entro 10 giorni dalla richiesta.
 9. Le sedute della Conferenza dei Capigruppo non sono pubbliche, salva diversa decisione della Conferenza stessa.
 10. La Conferenza dei Capigruppo adotta le proprie decisioni all'unanimità. Ove questa non si realizzi, provvede il Presidente del Consiglio Provinciale sulla base dell'orientamento prevalente in termini di rappresentatività. In ogni caso è automaticamente inserito all'ordine del giorno l'argomento proposto da uno o più Capigruppo che rappresentino 1/5 dei Consiglieri assegnati al Consiglio Provinciale di Foggia.
 11. Le decisioni così assunte, che riguardano l'organizzazione dei lavori del Consiglio Provinciale e l'ordine di trattazione delle diverse questioni, sono vincolanti. Decisioni alternative possono essere adottate a maggioranza dal Consiglio Provinciale secondo le modalità previste dal presente Regolamento

Capo X°

Disposizioni varie e finali

Art. 72

Firmatari di testi

Quando non sia altrimenti stabilito, agli effetti della discussione viene considerato soltanto il primo tra i firmatari di ogni testo, istanza, petizione, proposta di deliberazione, emendamento, ordine del giorno, mozione, ecc., che si presenta quando detto testo è in discussione.

Art. 73

Assistenza nella presentazione di proposte di deliberazione

I cittadini, i Consiglieri che intendono presentare una proposta di deliberazione producono domanda di assistenza agli uffici, per gli aspetti di legittimità, tecnici e contabili, per il tramite del Segretario Generale, ottenendola entro 15 giorni.

Art. 74

Pubblicità della situazione patrimoniale

I Consiglieri Provinciali sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441 e dell'art. 40 dello Statuto.

Art. 75

Assicurazione

Gli Amministratori e i Consiglieri Provinciali sono assicurati a cura dell'Ente contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

Art. 76

Casi non disciplinati

Su tutti i casi che si dovessero presentare nello svolgimento delle sedute del Consiglio Provinciale, non disciplinati dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento, decide il Presidente del Consiglio Provinciale, sentito il Segretario Generale.

Art. 77

Abrogazione

1. É abrogato il Regolamento del Consiglio Provinciale approvato con deliberazione n. 637 del 29 luglio 1998 ed ogni altra successiva modificazione. E' altresì abrogata ogni disposizione incompatibile con il presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento entra in vigore nei termini di legge.